



COMUNE DI PATTI

Provincia di Messina

N. 15 Del Reg.

Data 09/02/2015

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Regolamento Comunale sugli animali d'affezione.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16,15 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ordinaria di aggiornamento del 03/02/2015 partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge risultano presenti all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
| 01) Bisagni Giuseppe | P | | 11) Impalà Federico | P | |
| 02) Cangemi Giorgio | | A | 12) La Macchia Pasqualino | P | |
| 03) De Luca Giorgio | P | | 13) Mastronardi Michele | | A |
| 04) Di Dio Calderone A. | P | | 14) Papa Alessio | P | |
| 05) Di Santo Giovanni | P | | 15) Pontillo Domenico | P | |
| 06) Fortunato Achille | P | | 16) Prinzi Giacomo | P | |
| 07) Franchina Giovanni | P | | 17) Ravidà Concetta | | A |
| 08) Gigante Antonino | P | | 18) Salvo Placido | | A |
| 09) Giuttari Nicola | | A | 19) Sidoti Rosolino | P | |
| 10) Gregorio Nardo Maria | | A | 20) Tripoli Filippo | P | |

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **dr. A. Papa**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale d.ssa Marcella Gregorio**.

Partecipano alla seduta il **Sindaco Aquino** e l'**Assessore Bonanno**.

La seduta è pubblica.

- Il **Vice Presidente** passa alla trattazione del punto di cui all'oggetto ed apre il dibattito.

- Il **Consigliere Gigante** vuole ribadire come già fatto dal Presidente che la Commissione che si è interessata di questo Regolamento ha ben lavorato, condivide tutte le regole in esso contenute, ma ritiene che sia tutto inutile se non vi è sul territorio un canile. Forse si doveva prima fare il canile e poi il regolamento. Ritiene inadeguato il luogo su cui si vorrebbero posizionare gli stalli temporanei perché non ritiene giusto spendere i soldi del Comune su terreno privato.

- Il **Vice Presidente** condivide le aspettative emerse dall'intervento del Consigliere Gigante ritenendo che un canile Municipale rappresenterebbe una svolta nella risoluzione del problema. Ringrazia poi il Consigliere Pontillo che è stato il promotore di questa proposta insieme alle associazioni di animalisti che hanno partecipato alla stesura del progetto.

Esce il Consigliere Sidoti

Consiglieri Presenti N° 13

-Il **Vice Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Udita** la proposta allegata;

- **Visto** il regolamento che consta di 31 articoli;

- **Acquisito** il parere, inserito quale parte integrante del presente atto, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

- **Visto** l'O.A.EE.LL.

- **Visto** lo Statuto Comunale,

- Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione con la quale si adotta il Regolamento Comunale sugli animali d'affezione che consta di n° 31 Articoli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che la legge promuove il benessere e la protezione degli animali d'affezione, in particolar modo cani e gatti, favorendone la convivenza con l'uomo nell'ottica del rispetto della salute pubblica.

CHE particolarmente ai Comuni fa capo la prevenzione del randagismo e l'attivazione di misure atte a tutelare gli animali d'affezione.

RITENUTO opportuno adottare apposito regolamento che disciplini la convivenza con gli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, al fine di promuovere la cultura del rispetto, della reciproca convivenza, dell'affidamento degli animali abbandonati, anche a tutela della salute pubblica.

CONSIDERATO che, all'uopo, l'Ufficio della Polizia Locale e la I Commissione Consiliare Permanente hanno messo a punto il Regolamento di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

VISTI i verbali della I commissione Consiliare n. 1, del 13/01/15, n. 2, del 15/01/15 e n. 3, del 22/01/15.

Visti


- Il D.P.R. 320/1954;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie
- il D.P.R. 31/03/79;
- la L.281/91;
- la L.R. 15/2000;
- il D.P.R. Sicilia n. 7/2007,
- l'ord. Min. Salute del 06/08/2008

SI PROPONE

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale sugli animali d'affezione, composto da n. 31 articoli, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

LA C.I.

Il Presidente I[^] Commissione Consiliare



COMUNE DI PATTI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

PREMESSA

- Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di PATTI.
- Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
- Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 1 Definizioni

- Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di PATTI.
- L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Messina e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.
- Normativa di riferimento:
 1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
 2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
 3. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
 4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
 5. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
 6. La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
 7. Il D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
 8. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate."
 9. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".
 10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
 11. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
 12. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) - linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
 13. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art. 2 Competenze del servizio comunale

- L'Ente attraverso il Comando di Polizia Municipale o Ufficio Competente designato provvede:
 - Alla prevenzione del randagismo
 - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione
 - A ridurre il fenomeno dell'abbandono
 - A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
 - Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.

- Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione.
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture.
- A collaborare con i servizi veterinari.
- A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci, ecc.).
- A garantire la sterilizzazione dei cani.
- Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale
- All'applicazione di tutta la normativa di riferimento
- All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico
- Prendersi cura dei cani incidentati.
- Stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.

ANAGRAFE CANINA

Art. 3

Servizio di anagrafe canina

- Il servizio è gestito assieme all'ASP n. 5 di Messina tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario di Patti.
- Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del Distretto Sanitario di Patti o da veterinari libero professionisti, appositamente autorizzati.
- Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento
- All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'A.S.L. n. 5, Distretto Veterinario di Patti; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.
- I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
- I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione o che acquistino la residenza nel Comune di Patti o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASL n. 5, restando validi i contrassegni già apposti.

Art.4

Segnalazioni

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al Comando di Polizia Municipale:
 - entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
 - entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
 - entro giorni 10 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).
- qualora fosse già disponibile segnalare eventuali ritrovamenti o smarrimenti o similari nel link del sito del Comune di Patti.

CANI RANDAGI

Art. 5.

Cattura

- Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso il servizio sanità e anagrafe canina. Il servizio sanità e anagrafe canina valuta la fondatezza e le motivazioni della cattura.
- La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite operatori specializzati o associazione di volontariato avente i requisiti di legge ed in caso di utilizzo di anestetico alla presenza di medico veterinario competente dell'Azienda ASL n. 5 Distretto Veterinario di Patti.
- La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della polizia municipale e/o organi equivalenti, con il supporto delle Associazioni del luogo di chi si prende curadello stesso.
- In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio anagrafe canina individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.
- Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura

del servizio competente dell'Azienda ASL n. 5 – Distretto Veterinario di Patti, e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune e/o nei box di proprietà del Comune, salvo la reimmissione dello stesso sul territorio qualora sussistano le condizioni.

Art. 6 **Segnalazione di ritrovamento**

- Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Servizio Sanità Comunale e Comando della Polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali sul modulo all'uopo preposto. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
- In caso di prelievo degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti *ipso facto* nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere;
- La Polizia Municipale e/o organi equivalenti provvederanno ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al servizio sanità, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Art. 7 **Cuccioli**

- I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'Art.6, commi 1 e 2, possono:
 - essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
 - essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
- I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio se effettuati all'interno dell'ambulatorio veterinario comunale.
- È istituito l' "Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone". I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio sanità del Comune.

Art.8 **Ricovero**

- Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso dell'ASP che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.
- L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dall'Ufficio Sanità Comunale, alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
- L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato .
- La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.
- I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge.
- I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, riscontrino casi di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 **Rifugi per il ricovero**

- Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.
- Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:
 - o Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n° del protocollo dei VV.UU.;
 - o Dati identificativi dello stesso;
 - o Eventuali interventi sanitari;
 - o Data di cessione e generalità del destinatario.
 - o Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.
- Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:
 - o Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
 - o Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni

dall'accalappiamento;

- o Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

▪ Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Art. 10 Sterilizzazione

▪ La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione sul territorio;

b) i quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri;

▪ L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari e/o, presso l'ambulatorio indicato, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

1) procedere all'identificazione dell'animale;

2) verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;

3) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici.

4) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di rimettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

▪ Successivamente, per la degenza postoperatoria sotto il controllo del servizio veterinario, l'animale potrà essere:

1) ricoverato presso una struttura veterinaria privata autorizzata alla degenza post operatoria per oltre 24 ore all'uopo convenzionata;

2) affidato al cittadino che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo.

3) ricoverato presso il canile convenzionato o presso box comunale per la degenza temporanea.

Nel corso della degenza di cui ai punti 2 e 3 l'animale verrà tenuto sotto controllo da parte del servizio veterinario dell'ASL n. 5 per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni al fine di consentire ai proprietari di cani smarriti di rivendicarne la proprietà.

- Per i cani di sesso femminile dati in affido definitivo, qualora non siano ancora idonei alla sterilizzazione perché troppo piccoli, la stessa viene garantita gratuitamente tramite l'Asp dei distretti di Patti e quindi da effettuarsi in secondo tempo.

Art. 11 Reimmissione

▪ L'eventuale reimmissione in libertà, come "cane di quartiere", che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o a n.2 persone volontarie private residenti nel quartiere di reimmissione sul territorio, sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.

▪ Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

▪ Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

▪ Resteranno a carico del Comune, essendo il proprietario del cane, tutte le spese relative allo stesso riguardanti malattie, degenze, cure e tutto quello che riguarda il benessere dell'animale ad esclusione dell'approvvigionamento alimentare.

Art. 12 Rinvenimento cani incidentati

Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale. Lo stesso constatando l'accaduto può fare intervenire la Ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio comunale o presso il canile convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.

La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla polizia municipale.

Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'ufficio competente.

Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.

Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art. 13

Affido temporaneo

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

- L'affido temporaneo può avvenire per
 - a. Cuccioli abbandonati
 - b. Cani sterilizzati
 - c. Cani vaganti senza padrone

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene a cura del Comando di P.M..

Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASP o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

- Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo di persone delegate e/o Associazioni presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 14

Affido definitivo

- L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.
- L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio di P. M. e l'Ufficio Sanità Comunale.
- L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato o microchippato dal veterinario dell'A.S.P., unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale e se di sesso femminile anche sterilizzato
- La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

Art. 15

Cane di quartiere

- E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in casggiato o rione in cui gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia veterinaria ex DPR n. 320/54 e dal'art. 672 del C.P.
- Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'ASP di riferimento e dal Servizio Comunale, in accordo con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASP il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti
- I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASP o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione
- I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, rimesso sul territorio anche, se il caso, provvisto di collarino con scritto Comune di Patti.
- L'onere del mantenimento alimentare del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
- Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 16

Procedura riguardante avvelenamenti

Per quanto concerne il rinvenimento di animali avvelenati sul territorio o le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati, il Comune e gli organi competenti si attengono alla Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Febbraio 2012 (G.U n.58 del 09 marzo 2012) e successive modificazioni ed integrazioni.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 17

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

▪ Guinzaglio e museruola

a. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile della lunghezza massima di mt. 1,5.

Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani appartenenti alla lista dei "cani indole aggressiva" sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

b. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adoterà gli accorgimenti necessari.

c. i conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.

d. Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola (solo quelli di taglia medio/grande) da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

E' vietato l'accesso degli animali di affezione nelle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini;

E' vietato il transito, la sosta ed il bagno, anche se al guinzaglio, sulle spiagge e presso le strutture balneari, ad eccezione di due tratti di spiaggia opportunamente attrezzati e ubicati a Mongiove ... e a Patti Marina....

- Sono esclusi dal divieti i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale individuare e delimitare le aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.

Art. 18

Doveri dei proprietari di cani

▪ Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

a. La cuccia e quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

b. Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dall'intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

c. Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- collare non di tipo scorsoio

- assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.

- lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante e comunque non meno di mt.2. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti. E'precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo (mt.4) che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale. Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.Lo stesso deve avere uno spazio di movimento di circa 8 mq.

d. Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

e. I proprietari di cani che non siano più in grado di accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all' Ufficio competente. Lo stesso, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il Canile, rifugio o altro e qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne i casi di comprovata indigenza, saranno a carico del cedente.

Art. 19

Divieti

▪ E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro domestico o di affezione sul territorio del Comune.

▪ E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

▪ E' vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

▪ E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

▪ E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

- E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.
- E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- E' vietato l'uso di collari a strangolo e musero a stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
- E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
- Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
- Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.
- E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio Ecologia, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
- I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Parti, usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuna. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età.
- E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti. E' altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.
- E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo ed spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
- E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori a quattro ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 2 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza dal terreno pari a due terzi della catena: la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo e all'articolo 17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004 (Art. 3).

Art. 20

Obbligo di raccolta escrementi

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

- I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono:
 - a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
 - b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccogliatore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

COMPETENZE

Art. 21

Competenze dell'ASP n. 5 – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria

Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
 Sterilizzazione e identificazione;
 Attività connesse alla degenza post-operatoria;
 Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
 Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune e/o dell'ASP n. 5;
 Acquisto e gestione dei farmaci.

Art. 22

Censimento dei cani pericolosi

- Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.
- I Servizi Veterinari dell'ASP competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 23

Sanzioni

- Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

| VIOLAZIONI | L. R. n. 15/2000 | SANZIONI Minimo da euro | SANZIONI Massimo a euro |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Art. 3, Comma 7 | Obbligo della iscrizione | 86,00 | 520,00 |
| Art. 3, Comma 8 | Obbligo della iscrizione razze aggressive | 2.887,00 | 17.325,00 |
| Art. 5, Comma 4 | Operazioni di anagrafe | 58,00 | 347,00 |
| Art. 8, Comma 6 | Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe | 86,00 | 289,00 |
| Art. 9, Comma 4 | Abbandono di animali | 578,00 | 1.733,00 |
| Art. 17, Comma 4 | Norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per rimozione deiezioni | 28,00 | 173,00 |
| Art. 17, Comma 5 | Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni | 58,00 | 173,00 |
| Art. 24, Comma 1 | Divieto di combattimento fra animali | 5.775,00 | 34.650,00 |
| Art. 26, Comma 1 | Sanzioni | 173,00 | 289,00 |

- Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste al precedente comma si applica la sanzione da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00.

GATTI

Art. 24

Anagrafe felina

Il Comune di Patti si avvale per qualsiasi verifica dei consimenti svolti dall'ASP

Art.25

Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1) Per 'gatto libero' si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti
- 2) Per 'colonia felina' si intende un gruppo di gatti, massimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello
- 3) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art.26

Tutela dei gatti liberi

- 1) I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art.27

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

- 1) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
- 2) Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta alle Servizio veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
- 3) Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
- 4) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art.28

Colonie feline

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Patti che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
- 2) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario Asp competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art.29

Alimentazione dei gatti

- 1) I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Associazioni animaliste e ambientaliste

- 1) Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 5/2000, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento senza intralciare il lavoro degli Enti o Istituzioni pubbliche di Polizia (Polizia Municipale, Guardie Zoofile, Guardie Forestali, Polizia Veterinaria e forze dell'ordine);

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 31

Disposizioni finali

- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii..
- Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi.
- Il controllo delle regole del presente regolamento resta di competenza di tutti gli organi di polizia competente (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, Guardie Zoofile, Guardie Forestali e altri similari riconosciute ai sensi di Legge). Gli stessi possono applicare le sanzioni riguardanti lo stesso come quelle delle Leggi regionali e/o Statali.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8/6/1990, n. 142 recepito dalla L.R. n.48 dell'11/12/1991 come modificato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n. 30.

Patti, li 27/01/15



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE F F

Dott.ssa Maria Mazzone

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione ai sensi dell'art. 186 del D.L.P.R.S. 29/10/1955, N° 6, si sottoscrive come segue:

IL VICE PRESIDENTE
F.to dr. A. Papa


IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to sig. G. Franchina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to d.ssa Marcella Gregorio

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **10/03/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **10/03/2015**

e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11, comma 1° della L.R. 03.12.1991, n. 44.

li **25/03/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'